



# CROCE ROSSA ITALIANA

## COMITATO CENTRALE

### ORDINANZA COMMISSARIALE

n. 0147/12 /2012 del 28 MAR. 2012

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTO** il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 di approvazione dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 maggio 2005;

**VISTO** il D.P.C.M. del 30/10/2008 con il quale, ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto, l'Avv. Francesco Rocca è stato nominato Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

**VISTO** che all'art. 14, comma 1 lo Statuto dell'Associazione stabilisce che il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana è un Corpo ausiliario delle FF.AA. e dipende direttamente dal Presidente Nazionale dell'Associazione;

**VISTO** il R.D. n. 484 del 10 febbraio 1936 e succ. mod., sostituito dal D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (entrato in vigore il 09 ottobre 2010);

**VISTO** l'art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito nella legge 24 febbraio 2012 n. 14 con il quale l'incarico di Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, comunque, non oltre il 30 settembre 2012;

**VISTA** la relazione ispettiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, trasmessa dal Ragioniere Generale dello Stato, con la nota prot. n. 108166 del 22.09.2008, contenente diversi rilievi mossi alla C.R.I. relativi alle promozioni ai gradi superiori di personale militare dell'Ente;

**RITENUTO** di dover dare riscontro ad alcuni importanti rilievi mossi alla C.R.I. con la relazione sopra richiamata;

**VISTE** le controdeduzioni predisposte dall'Ispettore Nazionale del Corpo Militare della C.R.I.;

**VISTE** le osservazioni alla relazione ispettiva del M.E.F. di cui sopra, effettuate da Ministero della Difesa - Direzione Generale PREVIMIL;

**RITENUTO** di condividere alcuni importanti rilievi mossi alla C.R.I. dall'Ispettore del M.E.F. con la relazione di cui sopra;

**RILEVATA** la necessità di giungere a una chiara ed unica posizione della C.R.I. rispetto alla relazione ispettiva del M.E.F.;

**VISTE** le risultanze della Commissione di cui alla Determ.ne Direttoriale n. 39 del 17.03.2009;

**ATTESA** la necessità di definire, a seguito dell'emanazione delle OO.CC. dalla n. 227 alla n. 257 del 27 maggio 2010, la posizione di quegli Ufficiali, che a seguito dei recuperi disposti con le OO.CC. che precedono, sono risultati sprovvisti del titolo previsto dall'art. 78 c. 2° lett. b del R.D. 10.02.1936 n. 484 e succ. mod. (così come sostituito dall'art. 3 del D.L.L. n. 379/46), utilizzato per l'avanzamento al grado superiore a Capitano fino al grado di Colonnello;

**RITENUTO** indispensabile fare chiarezza sulla posizione giuridica di ogni singolo Ufficiale prima di procedere agli avanzamenti relativi ai qq.aa. 2008- 2009;

**VISTE** le direttive impartite dallo scrivente con nota n. prot. 05472 del 25.01.2010, volte ad avviare "i procedimenti amministrativi tesi all'annullamento e alla rideterminazione degli atti che hanno portato alla progressione in carriera dei singoli Ufficiali, e ciò in coordinamento con il Ministero della Difesa tenuto conto delle competenze rispettive";

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 91/09 del 18.03.2009 punto 1 c.p.v. 2° - 3° - 4°;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 346 del 29.10.2009;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 77 del 23.02.2010;

**VISTA** l'Ordinanza del T.A.R. Campania, Sez. Settima, n. 2242/2010 del 11.11.2010;

**VISTA** l'Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. Terza Quater, n. 1113/2010 del 14.07.2010;

**VISTA** l'Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. Terza Quater, n. 3767/2010 del 02.09.2010;

**VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, n. 308/2011 del 25.01.2011;

**VISTA** la Sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. Terza Quater, n. 9208/2011 del 26.10.2011;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 52 del 30.01.2012;

**CONSIDERATO** che dal nuovo inquadramento economico effettuato è emerso che alcuni Ufficiali non hanno maturato l'anzianità necessaria per il riconoscimento del cd. "titolo dei 5/6" di cui all'art. 78 c. 2° lett. b del R.D. n. 484 del 10 febbraio 1936, così come sostituito dall'art. 3 del D.L.L. n. 379/46;

**CONSIDERATO** che il recupero in atto delle somme erroneamente erogate a titolo di omogeneizzazione stipendiale (ex Legge 03/07/2001 n. 250), peraltro ritenuto legittimo dai Giudici amministrativi aditi da parte del personale militare raggiunto dai provvedimenti di cui alle OO.CC. dal n. 227 al n. 257 del 27 maggio 2010, di per sé comprova, per alcuni Ufficiali, l'assenza del titolo di cui al già richiamato "titolo dei 5/6";

**ATTESO** che il recupero effettuato impone l'obbligo di procedere al reinquadramento giuridico del personale militare Direttivo che, all'atto della promozione ai gradi superiori a quello di Capitano, non risulta più essere in possesso del richiamato "requisito dei 5/6" previsto dall'art. 78 comma 2° lett. b del R.D. n. 484/36 (così come sostituito dall'art. 3 del D.L.L. n. 379/46);

**VISTO** il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145 "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero della Difesa" in cui è previsto, all'art. 11 punto 1 lett. f), che la Direzione Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana;

**VISTA** la Legge 241/1990 e succ. modifiche e integrazioni;

0147/12

28 MAR. 2012

**CONSIDERATA** l'esigenza di un intervento in "autotutela" da parte dell'Amministrazione per ristabilire certezza e regolarità nelle posizioni giuridiche del personale appartenente alla componente militare dell'Associazione;

#### **DISPONE**

1. per quanto espresso in premessa e con seguito alle direttive già da tempo impartite (sopra richiamate), che l'Ispettore Nazionale del Corpo Militare della C.R.I., Maggiore Generale Gabriele LUPINI, di concerto con il Capo Dipartimento R.U.O., pongano in essere tutti gli atti necessari per procedere al reinquadramento giuridico di quegli Ufficiali che risultano aver conseguito la promozione al grado di Ufficiale Superiore sulla base del titolo previsto dall'art. 78 comma 2° lett. b del R.D. n. 484/36, così come sostituito dall'art. 3 del D.L.L. n. 379/46 (cd. "titolo dei 5/6") che allo stato non risulta più posseduto a seguito del reinquadramento economico di cui alle OO.CC. dal n. 227 al n. 257 del 27 maggio 2010.  
A tale scopo, l'Ispettore Nazionale unitamente al Capo Dipartimento R.U.O. devono intraprendere i necessari contatti con i competenti Uffici del Ministero della Difesa, fornendo tutte le notizie e/o gli atti che quest'ultimo riterrà necessario assumere o richiedere, per procedere all'annullamento delle promozioni effettuate ed all'annullamento dei relativi Decreti di promozione dei predetti Ufficiali.
2. Successivamente, l'Ispettore Nazionale congiuntamente al Capo Dipartimento R.U.O. danno corso all'attivazione delle procedure previste per l'avanzamento degli Ufficiali in questione, ove spettante, sulla base del grado rivestito precedentemente a quello conseguito per effetto dell'errata applicazione della L. n. 250 del 03.07.2001 (cd. "omogeneizzazione") inserendo gli Ufficiali di che trattasi nel nuovo quadro di avanzamento attribuito sulla base della corretta anzianità e dell'eventuale possesso di titolo idoneo all'avanzamento.
3. Fino al termine della completa definizione delle posizioni giuridiche degli Ufficiali di cui in premessa sono sospesi gli effetti della O.C. n. 52/2012 e, pertanto, le relative pratiche di avanzamento eventualmente istruite devono essere richieste indietro al Ministero della Difesa e restituite ai Centri di Mobilitazione, anche in attesa di meglio definire la normativa da applicare al personale che abbia maturato l'anzianità prevista per l'avanzamento anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 66/2010 (09.10.2010).
4. Al termine della verifica di cui trattasi, l'Ispettore Nazionale ed il Capo Dipartimento R.U.O., avvalendosi del Servizio Trattamento economico e giuridico del personale, procedono ad un ulteriore accertamento relativo all'eccedenza degli emolumenti percepiti e non spettanti nei confronti degli Ufficiali destinatari del presente provvedimento che risultano aver prestato servizio con un grado non spettante.
5. L'Ispettore Nazionale ed il Capo Dipartimento R.U.O. provvedono, altresì, a nominare un responsabile del procedimento (scelto tra gli Ufficiali non raggiunti dai provvedimenti di reinquadramento economico di cui alle OO.CC. dal n. 227 al n. 257) sia per consentire la partecipazione del personale interessato ai provvedimenti di cui trattasi sia per identificare il responsabile di eventuali errori od omissioni nei provvedimenti stessi.
6. Per ciascun Ufficiale in argomento deve essere compilata una relazione di sintesi da parte dell'Ispettore Nazionale congiuntamente al Capo Dipartimento R.U.O. che attesti la completezza e la veridicità dei dati forniti e l'eshaustività dei nominativi inseriti nell'elenco del personale da sottoporre al reinquadramento in parola.


7. Entro e non oltre il 30 aprile 2012 il predetto Ispettore d'accordo con il Capo Dipartimento R.U.O. devono predisporre le comunicazioni di interruzione dei termini di prescrizione per tutti quegli Ufficiali che, ottenuta la nomina avvalendosi del titolo di cui all'art. 78 comma 2° lett. b del R.D. n. 484/36 (così come sostituito dall'art. 3 del D.L.L. n. 379/46) risultino non essere più in possesso del titolo in questione sulla base del reinquadramento economico di cui alle OO.CC. dal n. 227 al n. 257 del 27 maggio 2010 ed il conseguente recupero in atto.

Il Direttore Generale è chiamato a vigilare sul puntuale adempimento di quanto disposto con la presente.

**Il Commissario Straordinario  
Avv. Francesco ROCCA**



Si prende atto  
il Dirigente del Servizio  
Economico finanziario



0147/12

28 MAR. 2012